

Rescritto 29 settembre 1842. Interpretazione dell'art. 16 delle Istruzioni approvate con decreto 11 dicembre 1841.

Elevato il dubbio sulla intelligenza dell'art. 16 delle istruzioni approvate col reale decreto degli 11 dicembre 1841 intorno al possesso, sul quale debba eseguirsi lo scioglimento degli usi; S.M. nel Consiglio ordinario di Stato del 29 settembre 1842 si è degnata dichiarare locchè segue:

L'art. 16 delle istruzioni per lo scioglimento di promiscuità parla chiaro: il possesso attuale ne è il principio da farsi valere da' comuni nel possessorio. Per l'epoca dal 1735 in poi, quando i comuni suddetti non si trovano attualmente in possesso, debbono i loro diritti farsi valere nel petitorio innanzi all'Intendente in Consiglio d'Intendenza, e quindi correre tutti gli stadi che la legge amministrativa vuole. Nel R.N. ec. fir. N. Santangelo. (Comun. agl'Intendenti a' 5 novembre 1842).

www.demaniocivico.it